

**TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949,  
N. 623 RIGUARDANTE LA CONCESSIONE ALLA VALLE  
D'AOSTA DELLA ESENZIONE FISCALE PER  
DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1949, n. 212)

*La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;*

*Il Presidente della Repubblica*

**PROMULGA**

la seguente legge:

**ART.1<sup>29</sup>**

“In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d’Aosta dall’articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero	q.li	45.000
Caffè crudo	q.li	6.500
Surrogati di caffè	q.li	500
Cacao in grani	q.li	1.000
Thè	q.li	100
Semi di soia	q.li	8.500
Semi di arachidi	q.li	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d’Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi	ha.	2.000
Alcol denaturato	ha.	500
Birra	hl.	20.000
Benzina	q.li	450.000
Gasolio per autotrazione	q.li	100.000
Olio combustibile fluido	q.li	350.000

Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole	q.li	70.000
Petrolio	q.li	12.000
Olio lubrificante	q.li	8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall' amministrazione regionale	L.	15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura	L.	120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commer- cio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per para- valanghe	L.	1.500.000.000

## ART. 2

La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sull'entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo all'esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

## ART. 3

E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonchè per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

## ART. 4

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.

Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.

Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

#### ART. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 3 agosto 1949.

EINAUDI

De Gasperi - Vanoni - Scelba - Pella -  
Segni - Lombardo - Bertone - Corbellini

Visto, il Guardasigilli: Grassi.

<sup>29</sup> Articolo così modificato dall'art. 1 della legge n.525/56, dalla legge n. 305/67, dalla legge n. 1057/71, dalla legge 44/1979 e dalla legge n. 913/1986.